SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 gennaio 2005.

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2004/2005. (Decreto ministeriale n. 9).

05A03265

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 aprile 2005, n. **60.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge del Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 17

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, nel primo periodo le parole: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore» *sono sostituite dalle seguenti*: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale»;

*al comma 1, capoverso 8-*bis, *sono aggiunte, in fine, le parole:* «Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-*bis»;*

il comma 2 è soppresso.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5650):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 23 febbraio 2005.

Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente, il 23 febbraio 2005, con pareri del comitato per la legislazione delle commissioni I e XIV.

Esaminato dalla II commissione il 2 e 8 marzo 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 9 marzo 2005.

Senato della Repubblica (atto n 3336):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede referente, il 10 marzo 2005 con pareri delle commissioni 1ª per presuposti di costituzionalità, 1ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 marzo 2005.

Esaminato dalla 2ª commissione il 15 - 16 e 21 marzo 2005.

Esaminato in aula il 7 aprile 2005 e approvato, con modificazioni, il 12 aprile 2005.

Camera dei deputati: (atto n. 5650-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 13 aprile 2005 con pareri delle commissioni I e XIV.

Esaminato dalla II commissione il 13 e 19 aprile 2005.

Esaminato in aula il 19 aprile 2005 e approvato il 20 aprile 2005.

Senato della Repubblica: (atto n. 3336-B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 aprile 2005.

Esaminato dalla 2ª commissione il 20 aprile 2005.

Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, è stato pubblicato nella, *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 28

05G0089

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 616ª seduta pubblica per martedì 26 aprile 2005, alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

05A04060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2005.

Modifiche al decreto direttoriale 20 settembre 2002, concernente le modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, fra l'altro, l'armonizzazione in materia d'imposte sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 20 settembre 2002 emanato ai sensi dell'art. 18, comma 1 del citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, così come sostituito dal decreto ministeriale 9 giugno 2000, n. 170, con il quale sono state individuate ed aggiornate le modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa;

Attesa la necessità di modificare i tracciati record di cui all'allegato *B* del predetto decreto al fine di poter rendicontare anche il dazio;

Decreta:

L'allegato *B* del decreto direttoriale del 20 settembre 2002 è sostituito dall'allegato *B* che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO *B*

TRACCIATI RECORD DEGLI ARCHIVI
FORNITI DAI DEPOSITI FISCALI

I depositari sono tenuti a comunicare periodicamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i dati riepilogativi relativi:

alla movimentazione di tutti i prodotti distribuiti e destinati alla vendita ordinaria, distinti per marca e per tipo di condizionamento;

ai prodotti venduti alle rivendite, con l'indicazione per ciascuna rivendita rifornita dei kg totali venduti e dei valori complessivi dei prodotti venduti e dell'aggio.

A tal fine devono essere preparati due diversi file Access 97 (.mdb):

mdb di tipo «Q» nel file dei movimenti dei prodotti, da inviare con periodicità quindicinale, che contiene le seguenti tabelle:

testata;

deposito valori;

listino;

prodotti alimentati;

partite sospese;

mdb di tipo «M» nel file delle rivendite rifornite, da inviare con periodicità mensile, che contiene le seguenti tabelle:

testata;

rivendite rifornite.

La trasmissione di detti file, in formato compresso (.zip) deve essere eseguita dai soggetti obbligati, per via telematica, previa l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, che comunica a ciascun utente le modalità di accesso remoto e la password di autenticazione, oppure in altra forma che dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Ogni trasmissione deve essere effettuata frazionata in più invii, suddivisi per ispettorato di competenza, fatta eccezione per i depositi fiscali di produzione che invierà un unico file.

Ad ogni mdb deve essere attribuito un nome file di 23 caratteri che ne descriva il contenuto, secondo la seguente sintassi:

Caratteri	Significato
1-3	Codice identificativo dell'azienda mittente fornito da AAMS
4-6	Codice ispettorato di riferimento
7	Tipo di invio, assume il valore "Q" nel file quindicinale dei movimenti dei prodotti e "M" nel file mensile delle rivendite rifornite .
8-15	Data di inizio periodo nella forma AAAAMMGG
16-23	Data di fine periodo nella forma AAAAMMGG

Tabella "Testatadati"

Nome Campo	Formato	PK	Significato
CODICEDEPOSITO	Char(8)		Autore dell'invio 3 caratteri codice azienda 3 caratteri codice ispettorato
DATAINIZIORIFERIMENTO	Data		Data di inizio consuntivazione , in formato GG/MM/AAAA
DATAFINERIFERIMENTO	Data		Data di fine consuntivazione , in formato GG/MM/AAAA
NOMEDATABASE	Char(23)	X	Nome del database inviato, senza estensione

Tabella "DepositoValori"

Nome Campo	Formato	PK	Significato
CODICEDEPOSITO	Numerico (Intero lungo)	X	Codice del deposito fiscale (sei cifre, secondo la codifica AAMS)
IMPORTOTOTALE	Numerico (Precisione doppia)		Valore totale dei tabacchi venduti nel periodo consuntivato al netto del dazio.
IVATOTALE	Numerico (Precisione doppia)		IVA totale (€) dei tabacchi venduti nel periodo consuntivato
ACCISATOTALE	Numerico (Precisione doppia)		Accisa totale (€) dei tabacchi venduti nel periodo consuntivato
DAZIOTOTALE	Numerico (Precisione doppia)		dazio totale dei tabacchi provenienti da paesi Extra CEE venduti nel periodo consuntivato.
ACCISAFIDO15	Numerico (Precisione doppia)		Quota accisa (€) dei tabacchi venduti, nel periodo consuntivato, a fido con scadenza pagamento nella quindicina.
ACCISAFIDO30	Numerico (Precisione doppia)		Quota accisa (€) dei tabacchi venduti, nel periodo consuntivato, a fido con scadenza pagamento oltre la quindicina.
ACCISAPTASOSPESE	Numerico (Precisione doppia)		Accisa (€) dei tabacchi scaricati dalle partite in sospeso con debito nel periodo consuntivato.
DAZIOPTASOSPESE	Numerico (Precisione doppia)		Dazio (€) dei tabacchi scaricati dalle partite in sospeso con debito nel periodo consuntivato .
DARIVENDITETOTALE	Numerico (Precisione doppia)		Valore totale (€) dei tabacchi restituiti dalle rivendite nel periodo consuntivato
DARIVENDITEACCISATOTALE	Numerico (Precisione doppia)		ACCISA totale (€) dei tabacchi restituiti dalle Rivendite nel periodo consuntivato
DARIVENDITEIVATOTALE	Numerico (Precisione doppia)		IVA totale (€) dei tabacchi restituiti dalle Rivendite nel periodo consuntivato
DARIVENDITEDAZIOTOTALE	Numerico (Precisione doppia)		Dazio totale (€) dei tabacchi restituiti dalle Rivendite nel periodo consuntivato.

Tabella "Listino"

Nome campo	Formato	PK	Significato
CODICEPRODOTTO	Numerico (Intero lungo)	X	Codice prodotto (Fornito da AAMS)
DESCRIZIONEPRODOTTO	Char (40)		Descrizione Prodotto
TIPOLOGIAPRODOTTO	Char (2)		1 carattere Assume i valori: 1 – FIUTI 2 - TRINCIATI 3 – SIGARI 4 – SIGARETTI 5 – SIGARETTE
DATAINIZIOVALIDITA	Data/Ora		Data di attribuzione del prezzo di vendita al prodotto.In formato GG/MM/AAAA(iscrizione in tariffa o successivo cambio tariffa)
TARIFFADIRIPARTIZIONE	Numerico (Precisione doppia)		Prezzo di vendita per Kg convenzionale al netto del dazio, espresso in Euro con due cifre decimali
IVA	Numerico (Precisione doppia)		IVA per Kg. Convenzionale. Espresso in Euro con due cifre decimali
ACCISA	Numerico (Precisione doppia)		Accisa per Kg. Convenzionale, Espresso in Euro con due cifre decimali
QUOTAFORNITORE	Numerico (Precisione doppia)		Quota Fornitore per Kg. Convenzionale, espresso in Euro con due cifre decimali
AGGIO	Numerico (Precisione doppia)		Aggio per Kg. Convenzionale, espresso in Euro con due cifre decimali
DAZIO	Numerico (Precisione doppia)		Dazio (€) per Kg. Convenzionale espresso in euro con due cifre decimali

Tabella "ProdottiAlimentati"

Nome Campo	Formato	PK	Significato
CodiceDeposito	Numerico (intero lungo)	X	Codice del Deposito Fiscale (sei cifre secondo la codifica AAMS)
CodiceProdotto	Numerico (intero lungo)	X	Codice del prodotto (secondo la codifica AAMS)
RimanenzaFinale	Numerico(Precisione doppia)		Espresso in Kg convenzionali, con tre cifre decimali
DaAltriDepositi	Numerico(Precisione doppia)		KG convenzionali di prodotto movimentati per carico da altri depositi , con tre cifre decimali
DallaProduzione	Numerico(Precisione doppia)		Espresso in Kg convenzionali di prodotto movimentati per carico dalla produzione, con tre cifre decimali
AltriCarichi	Numerico(Precisione doppia)		Kg. convenzionali di prodotto movimentati per altri carichi (entrate diverse autorizzate), con tre cifre decimali
DaRivendite	Numerico(Precisione doppia)		Kg. convenzionali di prodotto movimentati per restituzione del prodotto con credito di imposta (Note di Credito per calcoli credito imposta), con tre cifre decimali
Vendite	Numerico(Precisione doppia)		Kg. convenzionali di prodotto movimentati per vendita ordinaria, con tre cifre decimali.
VenditeFido15	Numerico(Precisione doppia)		Quota Kg. convenzionali di prodotto movimentati per vendita ordinaria a fido con pagamento nella quindicina,con tre cifre decimali
VenditeFido30	Numerico(Precisione doppia)		Quota Kg. convenzionali di prodotto movimentati per vendita ordinaria a fido con pagamento oltre la quindicina, con tre cifre decimali
AdAltriDepositi	Numerico(Precisione doppia)		Kg. convenzionali di prodotto movimentati per scarico ad altri depositi,con tre cifre decimali
SvincoliIrregolari	Numerico(Precisione doppia)		Kg. convenzionali di prodotto movimentati per furti e mancanze,con tre cifre decimali
AltriSvincoli	Numerico(Precisione doppia)		Kg. convenzionali di prodotto movimentati per altri scarichi, con tre cifre decimali. Comprende : - Prelievo campioni - Prelievi istituzionali - Rifiuti e concentramenti - Uscite diverse autorizzate

I record Listino e ProdottiAlimentati devono essere forniti per tutti i prodotti distribuiti, anche per i prodotti con giacenza pari a zero, o per i quali non vi sono stati movimenti.

I record relativi ai prodotti radiati verranno invece trasmessi solo se movimentati oppure con giacenza in magazzino

Tabella "PartiteSospese"

Nome Campo	Formato	PK	Significato
CODICEDEPOSITO	Numerico (Intero lungo)	X	Codice del deposito Fiscale (sei cifre, secondo la codifica di AAMS)
CODICEPRODOTTO	Numerico (Intero lungo)	X	Codice del prodotto (secondo la codifica di AAMS)
RIMANENZAFINALE	Numerico (Precisione doppia)		Kg. convenzionali di prodotto rimanenze delle partite in sospeso, con tre cifre decimali
CARICHI	Numerico (Precisione doppia)		Kg. convenzionali di prodotto carichi nelle partite in sospeso, con tre cifre decimali
SCARICHICONDEBITO	Numerico (Precisione doppia)		Kg. convenzionali di prodotto : scarichi dalle partite in sospeso, con debito di accisa, con tre cifre decimali
SCARICHISENZADEBITO	Numerico (Precisione doppia)		Kg. convenzionali di prodotto: scarichi dalle partite sospeso, senza debito di accisa, con tre cifre decimali
ACCISACONDEBITO	Numerico (Precisione doppia)		(€) Accisa totale dovuta alla quantità riepilogata in SCARICHICONDEBITO,espresso in euro
DAZIOCONDEBITO	Numerico (Precisione doppia)		Dazio totale (€) dovuto alla quantità riepilogata in ScarichiConDebito, espresso in euro

Tabella "RivenditeRifornite"

Nome Campo	Formato	PK	Significato
CODICEDEPOSITO	Numerico (Intero lungo)	X	Codice del Deposito fiscale secondo la codifica AAMS (sei cifre)
PROVINCIA	Char (25)		Provincia della rivendita
COMUNE	Char (36)		Comune della rivendita
CODICEISTAT	Char(6)		Codice istat del comune dove è situata la rivendita
ORDINALE	Numerico (intero lungo)		Ordinale della rivendita
CMNR	Numerico (intero lungo)	X	Codice identificativo della rivendita a 6 caratteri fornito da AAMS
COGNOMETITOLARE	Char (50)		Cognome del titolare della rivendita
NOMETITOLARE	Char(30)		Nome del titolare della rivendita
CODICEFISCALETITOLARE	Char (16)	X	Codice fiscale o partita IVA del titolare della rivendita
PESONETTO	Numerico (Precisione doppia)		Quantitativo in Kg. Convenzionali di tabacchi venduti al titolare della rivendita nel periodo consuntivato ,con tre cifre decimali
IMPORTOTOTALE	Numerico (Precisione doppia)		Valore totale dei tabacchi venduti al titolare della rivendita nel periodo consuntivato al netto del dazio.
AGGIO	Numerico (Precisione doppia)		Aggio totale relativo ai tabacchi venduti al titolare della rivendita nel periodo consuntivato
DAZIO	Numerico (Precisione doppia)		Dazio totale relativo ai tabacchi provenienti da paesi Extra CEE venduti al titolare della rivendita nel periodo consuntivato

In caso di cambio di titolarità nel corso del mese, se viene venduta merce ad entrambi i titolari, deve essere prodotto un record per ogni titolare della rivendita.

05A03813

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 marzo 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ranman», registrato al numero 12578.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente le condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 31 marzo 2000 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 5 ottobre 2004, dall'impresa ISK Biosciences Europe S.A. - 480 Avenue Louise Bte. 12 B-1050 - Bruxelles (Belgio), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Ranman, contenente la sostanza attiva cyazofamid;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 concernente l'inclusione di alcune sostanze attive tra cui cyazofamid, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della commissione del 25 marzo 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi, fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva cyazofamid);

Visto il successivo parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla sopraccitata commissione consultiva, relativo al confezionamento in «Twin pack», del prodotto di cui trattasi, costituito da due flaconi separati, venduti in confezione unica in blister;

Vista la nota dell'ufficio del 21 dicembre 2004 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 15 marzo 2005 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa ISK Biosciences Europe S.A. 480 Avenue Louise Bte. 12 B-1050 - Bruxelles (Belgio), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Ranman, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva cyazofamid sono approvati, in via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
Pomodori	0.2
Patate	0.01
Meloni, cetrioli, cetriolini, zucche, zucchine, cocomeri	0.1

Il prodotto è confezionato in «Twin pack», costituito da due flaconi separati, in confezione unica in blister nelle taglie da litri 1,750-8,750.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Orgachim - Oissel, Francia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12578.

Sono approvate quali parti integranti del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Etichetta per confezione esterna/foglio illustrativo

RANMAN

RANMAN Componente A:
sospensione concentrata a base di Cyazofamid
+ RANMAN Componente B:
coadiuvante organosiliconico

CONFEZIONI IN TWIN PACK A CONTENUTO PREDETERMINATO PER TRATTAMENTO DI SUPERFICI PREDEFINITE

Fungicida per la lotta contro Peronospora della patata e del pomodoro e delle cucurbitacee in pieno campo e in serra

RANMAN Registrazione Ministero della Salute N. del

Ranman contiene:

- **RANMAN Componente A:**

sospensione concentrata a base di Cyazofamid puro		g 34,78 (=400 g/l)
Coformulanti	q.b.a	g 100

- **RANMAN Componente B: coadiuvante organosiliconico**

Eptametiltrisilossano polialchilene-ossido modificato		g 84 (= 844.2g/l)
Coformulanti	q.b.a	g 100

(Il contenuto di Cyazofamid puro nella miscela dei due componenti corrisponde a 229 g/l)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°

Stabilimento di produzione:
ORGACHIM
Oissel (Francia)

Contenuto:
1,750 L (1 L Ranman Componente A + 0,75 L Ranman Componente B)
8,750 L (5 L Ranman Componente A + 3,75 L Ranman Componente B)

FRASI DI RISCHIO - Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12 - Bruxelles (Belgio)
distribuito da
Belchim Crop Protection Italia - PADOVA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
RANMAN è un fungicida che presenta un'eccellente attività nei confronti dei funghi della classe Oomycetes, in particolar modo contro Peronospora (Phytophthora infestans e Pseudoperonospora cubensis). Svolge azione protettiva e deve pertanto essere applicato prima dell'attacco della malattia. A seconda della pressione della malattia assicura un buon controllo per periodi di 7-10 giorni dal trattamento.
RANMAN è una miscela di due componenti: RANMAN Componente A sospensione concentrata contenente 400 g/l di Cyazofamid e RANMAN Componente B coadiuvante organosiliconico.
I due componenti, presenti nella stessa confezione ma separati in due differenti contenitori, vengono miscelati tra loro nel giusto rapporto al momento del versamento nella botte dell'irroratrice. È indispensabile al riguardo assicurarsi del completo svuotamento dei flaconi.
Grazie alla sua selettività nei confronti delle api, degli insetti e degli acari predatori o parassitoidi di organismi nocivi, RANMAN può essere impiegato nei programmi di lotta integrata.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Patata
Il primo trattamento contro Peronospora deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, generalmente quando le piante chiudono le file.
Dose d'impiego: 0,35 l/ha di RANMAN (0,2 l di Ranman Componente A più 0,15 l di Ranman Componente B).
Volumi d'acqua: utilizzare volumi d'acqua di 200, massimo 400 l/ha. Questi bassi volumi d'acqua, grazie all'effetto del tensioattivo, sono sufficienti a garantire una buona distribuzione di RANMAN sulle foglie.
Cadenza dei trattamenti: Durante i periodi di forte attacco della malattia e durante il periodo di maggiore sviluppo della coltura, i trattamenti devono essere ripetuti ogni 7 giorni. In caso di debole attacco della malattia, specialmente dopo la fioritura, i trattamenti devono essere ripetuti almeno ogni 10 giorni.
Pomodoro (in pieno campo e in serra)
Il primo trattamento contro Peronospora deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.
Dose d'impiego: 0,35 l/ha di RANMAN (0,2 l di Ranman Componente A più 0,15 l di Ranman Componente B).
Volumi d'acqua: in pieno campo utilizzare volumi d'acqua di 400, massimo 600 l/ha. In serra, adeguare i volumi d'acqua allo sviluppo della coltura, impiegando, con le normali attrezzature a pressione, fino a 1000 l/ha. In generale questi volumi d'acqua garantiscono una buona distribuzione di RANMAN sulle foglie.
Cadenza dei trattamenti: Ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni.
Cucurbitacee (cetriolo, cetriolino, zucchino, zucca, melone, cocomero) (in pieno campo e in serra)
Il primo trattamento contro Peronospora deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.
Dose d'impiego: 0,35 l/ha di RANMAN (0,2 l di Ranman Componente A più 0,15 l di Ranman Componente B).
Volumi d'acqua: in pieno campo utilizzare volumi d'acqua di 400, massimo 1000 l/ha. In serra, adeguare i volumi d'acqua allo sviluppo della coltura, impiegando, con le normali attrezzature a pressione, fino a 1000 l/ha. In generale questi volumi d'acqua garantiscono una buona distribuzione di RANMAN sulle foglie.
Cadenza dei trattamenti: Ripetere i trattamenti ogni 7-8 giorni.
Sulle colture autorizzate non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
Utilizzare confezioni idonee contenenti un quantitativo di prodotto strettamente necessario ad effettuare il trattamento sulla superficie prevista (ad es. confezione da 1,750 litri per 5 ettari, confezione da 8,750 litri per 25 ettari).
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Riempire la botte dell'irroratrice con il 50% di acqua e, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere la quantità prevista di Ranman Componente A, quindi aggiungere acqua fino al 90% e introdurre la quantità prevista di Ranman Componente B e completare con la restante quantità d'acqua. Mantenere la soluzione in agitazione fino all'applicazione di tutto il prodotto. Non preparare mai un quantitativo di soluzione di irrorazione in eccedenza a quello richiesto per il trattamento.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Avvertenze: Durante l'applicazione evitare la deriva. Assicurarsi che il prodotto tal quale e la soluzione di irrorazione non contamini corsi d'acqua. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 m.

Sospendere i trattamenti su patata 7 giorni prima della raccolta; 3 giorni prima della raccolta su pomodoro e cucurbitacee.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta per flacone con Componente B

RANMAN Componente B

Coadiuvante organosiliconico da impiegare in miscela con RANMAN Componente A per la lotta contro Peronospora della patata e del pomodoro e delle cucurbitacee in pieno campo e in serra

RANMAN Registrazione Ministero della Salute N. del

RANMAN Componente B: coadiuvante organosiliconico

Composizione: **g 84 (= 844.2g/l)**

Eptametiltrisilossano polialchilene-ossido modificato **g 100**

Coformulanti q.b. a

Partita n°

Stabilimento di produzione:
ORGACHIM – Oissel (Francia)

Contenuto: **750 ml – 3,75 L**

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO - Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12 - Bruxelles (Belgio)
distribuito da
Belchim Crop Protection Italia - PADOVA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Da utilizzare in miscela con RANMAN Componente A.
RANMAN Componente B non è efficace se non impiegato in miscela con RANMAN Componente A.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO E SULLA CONFEZIONE ESTERNA
NON OPERARE CONTRO VENTO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta per flacone con Componente A

RANMAN Componente A

sospensione concentrata a base di Cyazofamid
Fungicida per la lotta contro Peronospora della patata e del pomodoro e delle cucurbitacee in pieno campo e in serra

RANMAN Registrazione Ministero della Salute N. del

RANMAN Componente A:

sospensione concentrata a base di Cyazofamid puro	**g 34,78 (=400 g/l)**
Coformulanti q.b.a	**g 100**

Partita n°

Stabilimento di produzione:
ORGACHIM – Oissel (Francia)

Contenuto: **1 – 5 L**

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO - Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12 - Bruxelles (Belgio)
distribuito da
Belchim Crop Protection Italia - PADOVA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Da utilizzare in miscela con RANMAN Componente B.
RANMAN Componente A non è efficace se non impiegato in miscela con RANMAN Componente B.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO E SULLA CONFEZIONE ESTERNA
NON OPERARE CONTRO VENTO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

05A03941

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2005.

Scioglimento di dodici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che le cooperative sotto indicate non depositano bilanci d'esercizio da oltre un quinquennio;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, delle sottoelencate società cooperative:

Pos.	c.f.	Denominazione	Sede	Data cost.
369	00121350698	EDITRICE ITINERARI LANCIANO	LANCIANO	07.03.1969
413	80003980697	MEDEA	CHIETI	04.02.1970
539	00281650697	CHIETI TRE	CHIETI	09.05.1975
562	00281640698	CHIETI DUE	CHIETI	20.03.1975
608	00265050690	TVM TELEMAIELLA	CHIETI	27.06.1977
631	00281670695	CHIETI CINQUE	CHIETI	23.01.1978
707	00303670699	CHIETI SEI	CHIETI	24.11.1978
736	00319470696	L'INTERNAZIONALE	VASTO	04.06.1979
780	00329610695	CHIETI UNDICI	CHIETI	12.11.1979
886	00643690696	TELECINEMA	CHIETI	12.09.1981
892	00359620697	AGRICOAAC	TORREVECCHIA TEATINA	03.12.1981
1394	01555870698	A.M.A.	ATESSA	05.03.1991

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione di questa direzione provinciale del lavoro, il conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, provvede alla cancellazione delle suddette società cooperative dal registro medesimo.

Chieti, 31 marzo 2005

Il direttore provinciale: DE PAULIS

05A03820

DECRETO 5 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Storia» - Piccola società cooperativa a r.l., in Corridonia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di visita di accertamento redatto in data 21 marzo 2005 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«La Storia» - Piccola società cooperativa a r.l., con sede nel comune di Corridonia (Macerata), costituita per rogito notaio dott.ssa Alessandra Cerreto di Corridonia, in data 18 giugno 2003, repertorio n. 1463, registro imprese n. 01493670432 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata, BUSC n. 1488/314785.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Macerata, 5 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: FORMENTINI

05A03819

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Multiservice - Piccola soc. coop. a r.l.», in Termoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 14 febbraio 2005 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Multiservice - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Termoli (Campobasso) ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Multiservice - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Antinucci Rosa in data 8 novembre 1999, rep. n. 34394, registro società n. 1127/2000, registro R.E.A. n. 106521 della C.C.I.A.A. di Campobasso, c.f. e partita I.V.A. n. 01402540700, posizione B.U.S.C. n. 1418/290479.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 8 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

05A03821

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2005.

Integrazione e modifica al decreto 4 novembre 2003, recante il riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano D.O.P., ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 4 novembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 20 novembre 2003, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano D.O.P. e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento e confezionamento del formaggio D.O.P. «Robiola di Roccaverano» con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 4 novembre 2003, recante il riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo:

«Art. 7. Il Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano D.O.P. definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03657

DECRETO 30 marzo 2005.

Integrazione e modifica al decreto 25 maggio 2004, recante il riconoscimento del Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» D.O.P., ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 25 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2004, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» D.O.P. e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento, affettamento e confezionamento della «Sopressa Vicentina» D.O.P. con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 4 dicembre 2003, recante il riconoscimento del Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo:

«Art. 7. Il Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» D.O.P. definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento, all'affettamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03658

DECRETO 4 aprile 2005.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» D.O.P., ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» D.O.P. con sede in Battipaglia (Salerno), presso l'ERSAC, via Belvedere n. 10, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato IS.ME.CERT., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» con decreto ministeriale 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999 e successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» D.O.P. al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» D.O.P. con sede in Battipaglia (Salerno), presso l'ERSAC, via Belvedere n. 10, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» D.O.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Colline Salernitane» registrata con regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Colline Salernitane».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» D.O.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» D.O.P. può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Colline Salernitane» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» D.O.P. sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Colline Salernitane» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03656

DECRETO 11 aprile 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 22 aprile 2004, 12 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata fino all'8 maggio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo n. 62423;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 22 aprile 2004, 12 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 maggio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03644

DECRETO 11 aprile 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il decreto 13 dicembre 2004 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 gennaio 2005;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Grana Padano, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già, prorogata con decreto 13 dicembre 2004, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 10 maggio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03645

DECRETO 11 aprile 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 20 giugno 2003, 1º ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con decreto 13 giugno 2000 è stata prorogata fino all'11 maggio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Ragusano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 26 maggio 2004, protocollo n. 63523;

Considerata la necessità di garantire la continuità, del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 20 giugno 2003, 1º ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 maggio 2005.

NeIl'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

II direttore generale: ABATE

05A03646

DECRETO 11 aprile 2005.

Autorizzazione all'organismo di controllo, denominato «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica», ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 2325/97 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pane Casareccio di Genzano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03659

DECRETO 11 aprile 2005.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «Product Authentication Inspectorate Limited», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 29 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2002, con il quale l'organismo di controllo «Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 High Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attività presso Quaser, in Milano, via Savarè n. 1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 30 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 High Street -

Worthing BN 11 N e domiciliata per le attività presso Quaser, in Milano, via Savarè n. 1, con decreto 29 aprile 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 maggio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 aprile 2002.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03660

DECRETO 11 aprile 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004, 12 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata fino all'8 maggio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo numero 64334;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo pubblico di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004, 12 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 maggio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03661

DECRETO 11 aprile 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 4 aprile 2003, è stata prorogata fino al 3 maggio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 agosto 2004, protocollo n. 65691;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, già prorogata con decreti 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 maggio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03662

DECRETO 11 aprile 2005.

Iscrizione nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di alcune varietà di girasole.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 febbraio 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile conservazione in purezza*
009361	**LG5450HO**	HS	Limagrain Genetics - F
009363	**LG5510**	HS	Limagrain Genetics - F
009365	Centurion	HS	Limagrain Genetics - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03814

DECRETO 14 aprile 2005.

Riapertura dei termini d'iscrizione per gli esercenti impianti relativi al sistema «Tonnara fissa».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA
E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Visto il decreto Legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 12 del 14 gennaio 2005 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2005, il massimale di 4888 tonnellate;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso, e in particolare l'art. i in materia di «tonnare fisse»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, recante «misure di gestione della pesca del tonno rosso negli impianti denominati "tonnare fisse"»;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2004, recante la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e criteri di attribuzione, nonché ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2004;

Considerata l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;

Considerato il basso sfruttamento delle risorse attraverso il sistema tonnara fissa, e per contro la sempre maggiore valenza turistica sotto il profilo socio-economico della medesima attività;

Ritenuto, quindi, di poter incentivare le attività complementari alla pesca del tonno relative al sistema tonnara fissa;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riaperti i termini d'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, per gli esercenti impianti di tonnare fisse.

2. Saranno iscritti nell'elenco di cui al precedente comma esclusivamente i titolari di concessione in essere alla data 30 settembre 2005, che presenteranno domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, Unità PESC-VII, Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2005.

3. La domanda di cui al precedente comma dovrà essere corredata da copia autenticata dell'atto di concessione dell'impianto.

4. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 2 o carenti della documentazione di cui al comma 3 saranno dichiarate inammissibili.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

05A03939

DECRETO 18 aprile 2005.

Approvazione, con decreto ministeriale 24 gennaio 2003, delle determinazioni adottate dall'organo interprofessionale istituito dal protocollo di accordo, relativo alla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2003 concernente l'approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio del prosciutto di San Daniele, nella qualità di soggetto stipulante il predetto protocollo, intesa ad ottenere l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali della determinazione adottata dall'organo interprofessionale denominato «Comitato interprofessionale», nelle sedute del 2 febbraio e 4 marzo 2005;

Visto che la predetta determinazione è stata assunta nel formale e sostanziale rispetto dei criteri fissati all'art. 2 del citato decreto 24 gennaio 2003;

Considerato che la citata determinazione è stata assunta con l'unanime consenso delle parti, sottoscriventi l'accordo in argomento, ai sensi del predetto art. 2, comma 6;

Considerato che l'art. 3 del citato decreto prevede che la determinazione di cui sopra diviene vincolante per le parti che hanno sottoscritto l'accordo solo dopo l'approvazione di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dell'organo interprofessionale, denominato «Comitato interprofessionale» istituito con il protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta Prosciutto di San Daniele approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 2003, adottata nelle sedute del 2 febbraio e del 4 marzo 2005, è approvata ai sensi dell'art. 2, comma 6, e diviene vincolante ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, per le parti che hanno sottoscritto il predetto protocollo di accordo, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Chiunque possa far valere un legittimo interesse alla conoscenza della determinazione adottata, potrà prendere visione ed eventualmente trarre copia della determinazione e della documentazione a sostegno della stessa, sulla quale si fonda il presente provvedimento di approvazione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC III, via XX Settembre, 20 - Roma.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03940

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 2005) **coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2005, n. 60** (in questa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale

1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, *l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.»;*

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;

d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.» è soppresso.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 175 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 175 *(Restituzione nel termine)*. — 1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, *l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.*

2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

3. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.».

Art. 2.

Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-*bis*. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. *Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-*bis.*».*

2. *Soppresso.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 157 del codice di procedura penale così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 157 (*Prima notificazione all'imputato non detenuto*). — 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.

6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'art. 148, comma 3.

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

8-*bis*. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96, mediante consegna ai difensori. *Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'art. 148, comma 2-*bis.*».*

— Si riporta il testo dell'art. 148 del codice di procedura penale:

«Art. 148 (*Organi e forme delle notificazioni*). — 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

2-*bis*. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.

L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.

2-*ter*. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

5-*bis*. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazione strettamente necessarie.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A04054

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Casa di Procura della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 marzo 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di Procura della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria, con sede in Roma.

05A03654

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'Istituto Teologico «San Tommaso», in Messina.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 marzo 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Istituto Teologico «San Tommaso», con sede in Messina.

05A03655

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nomina in seno al Consiglio nazionale consumatori e utenti dei componenti effettivi e supplenti in qualità di rappresentanti delle Associazioni «Assoutenti onlus» e «Codici/Centro per i diritti del cittadino onlus».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281 in seno al CNCU sono stati nominati in rappresentanza dell'Associazione «Assoutenti onlus» il dott. Mario Finzi ed il dott. Furio Truzzi, in qualità rispettivamente di membro effettivo e membro supplente, nonché in rappresentanza dell'Associazione, Codici/Centro per i diritti del cittadino onlus» il dott. Ivano Giacomelli e l'avv. Carmine Laurenzano, in qualità rispettivamente di membro effettivo e membro supplente.

05A03727

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa per le Marche

Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 14 marzo 2005 è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa per le Marche, con sede in Ancona, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

05A03778

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa per la Basilicata

Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 14 marzo 2005 è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa per la Basilicata, con sede in Potenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

05A03779

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa per la Puglia

Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 14 marzo 2005 è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa per la Puglia, con sede in Bari, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

05A03780

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selg»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 246 del 14 aprile 2005

Medicinale: SELG.

Titolare A.I.C.: Promefarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Indipendenza, 6, cap 20129, Italia, codice fiscale 10168150158.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto-legge n. 539/1992) - Escluso automedicazione (B9).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, come di seguito indicata:

modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

a: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028877013 - «polvere per soluzione orale» 4 bustine da 70 g;

A.I.C. n. 028877025 - «polvere per soluzione orale» 16 bustine da 17,5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04048

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macro P»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 247 del 14 aprile 2005

Medicinale: MACRO P.

Titolare A.I.C.: Promefarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Indipendenza, 6, cap 20129, Italia, codice fiscale 10168150158.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto-legge n. 539/1992) - Escluso automedicazione (B9).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, come di seguito indicata:

modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

a: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035519014 - «polvere per soluzione orale» 8 bustine da 18,5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04049

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selg Esse»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 248 del 14 aprile 2005

Medicinale: SELG ESSE.

Titolare A.I.C.: Promefarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Indipendenza, 6, cap 20129, Italia, codice fiscale 10168150158.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto-legge n. 539/1992) - Escluso automedicazione (B9).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, come di seguito indicato:

modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

a: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029121011 - «polvere per soluzione orale» 4 bustine da 70 g;

A.I.C. n. 029121023 - «polvere per soluzione orale» 16 bustine da 17,5 g (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «polvere per soluzione orale» 16 bustine da 17,5 g (A.I.C. n. 029121023), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A04050

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al PRG del comune di Molfetta per l'ampliamento di aree da destinare ad insediamenti produttivi.

La Giunta della regione Puglia con atto n. 489 del 31 marzo 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al PRG del comune di Molfetta (Bari) per l'ampliamento di aree da destinare ad insediamenti produttivi, adottata con delibera di C.C. n. 41 del 26 giugno 2003 e con delibera di C.C. n. 77 del 30 ottobre 2003, nei limiti e nei termini di cui al parere del C.U.R. n. 4 del 27 gennaio 2005.

05A03781

Approvazione della variante per la ridefinizione della strada S17 di PRG del comune di Manfredonia

La Giunta della regione Puglia con atto n. 490 del 31 marzo 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante per la ridefinizione della strada S17 di PRG del Comune di Manfredonia (Foggia), adottata con delibera di C.C. n. 37 del 27 aprile 2004 nei limiti e nei termini di cui al parere del C.U.R. n. 2 del 20 gennaio 2005.

05A03782

Approvazione in via definitiva del PRG del comune di Mottola

La Giunta della regione Puglia con atto n. 483 del 31 marzo 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il Piano regolatore generale del comune di Mottola (Taranto).

05A03783

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501094/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00